

TI_GERICHTE 16.1997.66 vom 2. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.66

FR: TI_GERICHTE 16.1997.66 du 2 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.66 del 2 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Con il querelato giudizio il pretore, respinte in quanto infondate le eccezioni sollevate dal convenuto circa il contenuto del PE e la validità del decreto cautelare 31 ottobre 1996, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di 4'348.- corrispondente alla differenza tra quanto dovuto dal convenuto per il periodo da maggio a novembre 1996 (fr. 10'178.-) oltre all'importo di fr. 1'400.- riconosciuto per il mese di dicembre 1996, e quanto dallo stesso effettivamente versato per il periodo controverso (fr. 7'280.-, doc. C).

E. 3

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 giugno 1997 del vicepresidente di questa Camera, _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente -abbandonata ogni altra censura-rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto la sua eccezione di parziale estinzione del debito posto in esecuzione ancorché debitamente comprovata mediante produzione della documentazione bancaria attestante i pagamenti da lui effettuati per il periodo da maggio 1996 ad aprile 1997 e dai quali egli risulterebbe debitore dell'importo di fr. 3'518.-. A proposito della mancata presa in considerazione di questi documenti, l'insorgente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito. Con osservazioni 9 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le censure ricorsuali ritenuto che la mancata presa in considerazione della documentazione prodotta dal convenuto (peraltro già contenuta nel doc. C) rileva non della lesione del diritto di essere sentito ma piuttosto dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifesta-mente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che

un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

E. 5

Secondo l'art. 81 cpv 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.

E. 6

Nel caso concreto il ricorrente non mette più in discussione il carattere esecutivo del decreto cautelare 31 ottobre 1996. Tuttavia questa Camera è tenuta d'ufficio a verificarne tale caratteristica fondamentale. Orbene, il diritto processuale ticinese limita nel tempo la litispendenza delle azioni di divorzio e di separazione personale; in particolare ne prevede un effetto retroattivo a partire dal tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 421 cpv. 1 CPC) per i successivi sei mesi, termine entro il quale dovrà essere presentata al giudice l'azione vera e propria (art. 421 cpv. 5 CPC). Se ne deduce che, se allo scadere del termine semestrale, l'azione non viene formalmente promossa, decade ogni e qualsiasi atto preventivamente compiuto (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 421 n. 4). Il tentativo di conciliazione ha avuto luogo -senza successo- il 15 aprile 1996; in tal modo - omessa la presentazione di una petizione- la litispendenza è venuta a mancare il 30 novembre 1996, dovendosi tener conto anche delle ferie giudiziarie estive (art. 133 lett. b CPC e Cocchi/Trezzini , CPC, art. 421 n. 3). È quindi corretta e va tenuta nel debito conto la comunicazione 4 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, (doc. 1): per il quale la validità del decreto in esame è infatti decaduta con la fine del mese di novembre.

E. 7

Sino a tale data il debito del convenuto per alimenti per moglie e figlie ammontava a fr. 10'178.-, mentre dal mese di dicembre 1996 sino ad aprile 1997 il suo debito era di fr. 7'000.-, importo dovuto non più sulla base del decreto cautelare bensì sulla base dell'impegno di pagamento dei soli alimenti per le figlie (fr. 1'400.- mensili) assunto dall'escusso in sede di contraddittorio. Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, siccome l'eccezione di estinzione del debito per compensazione è stata sollevata con riferimento a un credito per alimenti, quindi di identica natura a quello fatto valere in giudizio, la stessa deve essere esaminata -ancorchè riferita a pagamenti successivi a quelli per i quali era in vigore il decreto cautelare- non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 125 cifra 2 CO. Aggiungasi che l'istante non si è mai opposta all'eccezione di compensazione come tale, in particolare non ha mai preteso che i maggiori pagamenti effettuati dal marito nel 1997 fossero avvenuti ad altro titolo che non a parziale estinzione del suo debito per alimenti. Come risulta dal conteggio doc. C, non contestato dalle parti, per il periodo controverso (maggio 1996-aprile 1997) il convenuto ha pagato fr. 13'760.-, importo con il quale ha integralmente estinto il suo debito basato sul decreto cautelare 31 ottobre 1996 (fr. 10'178.-), e solo parzialmente, con un saldo di fr. 3'418.- a favore della moglie, quello basato sul riconoscimento di debito ammesso dal convenuto medesimo in

sede di contraddittorio (fr. 7'000.-). Giacché per gli alimenti dovuti dopo il mese di novembre 1996 non sussiste un titolo esecutivo che permetta l'applicazione dell'art. 80 LEF, per l'importo di fr. 3'418.- di spettanza dell'istante può essere concesso solo il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il giudice non è infatti vincolato dalla domanda delle parti e può quindi concedere, a dipendenza della documentazione agli atti e indipendentemente dal tipo di rigetto richiesto, quello in via definitiva o provvisoria (Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 331).

E. 8

Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all'arbitraria valutazione delle prove e a un'errata applicazione del diritto materiale, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

E. 9

Tasse e spese seguono la soccombenza che per la prima sede -tenuto conto anche dell'errata impostazione dell'istanza- può essere ripartita in ragione di un mezzo a carico di ciascuna delle parti, compensate le ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione

E. 12

giugno 1997 di _____ è accolto . Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso che è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 3'418.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996 l'opposizione interposta al PE no. _____ dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dall'istante, è suddivisa tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipati dal ricorrente, vanno posti a carico di _____ con l'obbligo di rifondere al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.